



18850



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 216496

R.G. 2007

Dispositivo n.

Il Giudice d.ssa D. Bracci

nella causa

tra

EDIZIONI RADIOFONICHE SICILIANE srl  
in persona del legale rappresentante p.t.,  
parte opponente, elettivamente domiciliata  
in Roma via Ennio Quirino Visconti  
presso l'Avv. M. Antonini  
che la rappresenta e difende  
insieme all'Avv. F. Andronico del foro di  
Catania come da procura a margine del  
ricorso

R

E

I.N.P.G.I.  
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
DEI GIORNALISTI ITALIANI  
in persona del legale rappresentante p.t.,  
parte opposta, elettivamente domiciliata  
presso l'ufficio legale dell'Istituto sito in  
Roma via Nizza n. 35,  
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Vagnarelli  
come da delega in calce al ricorso notificato

All'udienza del 9.12.2008 ha pronunciato la seguente SENTENZA:

**RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO  
N. 2285/07 DEL TRIBUNALE ROMA SEZIONE LAVORO.  
CONDANNA PARTE OPPONENTE A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE DI LITE CHE  
SI LIQUIDANO IN € 1.800,00 OLTRE IVA E CPA.**

IL GIUDICE  
Daniola Bracci

OSSERVA IL GIUDICE che l'opposizione al Decreto Ingiuntivo non è meritevole di accoglimento perché infondata.

Invero deve rilevarsi che presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo in favore dell'Inggi sono: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; b) l'esistenza in capo ad un soggetto dello status professionale di giornalista (professionale o/o praticante e/o dall'1.1.2001 pubblicista).

Ciò premesso, metto conto evidenziare che risultano incontroverse sia la natura giornalistica della prestazione lavorativa resa dai sig.ri G. e L. nel periodo dicembre 00/gennaio 02, sia il vincolo di subordinazione che ha caratterizzato l'attività dei predetti lavoratori nel periodo indicato. Peraltro la natura giornalistica della prestazione così resa dai sig.ri Cagliano e Lunghi è stata accertata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia con delibere rispettivamente del 16.2.01 e del 30.3.02 (doc. 1 fasc. oppon.).

In proposito la Suprema Corte ha ritenuto valida e produttiva di effetti la piena equiparazione alla formale iscrizione nel registro dei praticanti, per tutte le finalità previste dalla legge, tra cui l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, dell'accertamento dell'esercizio di fatto di pratica giornalistica effettuato dagli organi dell'ordine professionale nell'espletamento dei poteri sostitutivi di cui all'art. 43 D.P.R. n. 115/65. Infatti secondo Cass. n. 5963/00 "in tema di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista, la norma di cui all'art. 46 comma secondo del DPR n. 115 del 1965, così come introdotta dall'art. 3 del DPR n. 384 del 1993, ha inteso attribuire ai Consigli dell'Ordine, regionali e nazionali (secondo le rispettive competenze), un potere di intervento sostitutivo rispetto al direttore dell'organo di informazione - cui il praticante giornalista abbia inutilmente rivolto istanza di rilascio della certificazione di compiuta pratica - con conseguente facoltà di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica"; ciò in un quadro normativo di riferimento caratterizzato dalla finalità di rimuovere ostacoli e discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica e di assicurare al praticantato giornalistico di fatto i medesimi effetti del corrispondente rapporto formale.

Sicché dalla ritenuta (e non contestata) correttezza del provvedimento del Consiglio dell'ordine competente nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge, discende l'efficacia del riconoscimento del praticantato professionale anche sul piano del rapporto assicurativo, ponendosi in concreto la questione non in termini di opponibilità della decisione, ma di decorrenza degli effetti della qualificazione operata, decorrenza che, in quanto volta alla cognizione, oltre che alla costituzione, della natura effettiva del rapporto, coincide nella sua efficacia sia interna che esterna.



Si deve pertanto ritenere fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'Inpgi ed azionata in sede monitoria.

Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116 legge n. 388/00 (legge finanziaria 2001; ossia il trasferimento delle somme versate dall'opponente all'Enpals e da quest'istituto all'Inpgi senza aggravio di interessi), stante l'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta dalla norma citata, atteso che la natura delle mansioni svolte dagli assicurati era nota al datore di lavoro, e quindi erano parimenti conoscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio. In tal senso si è del resto recentemente pronunciata la S.C. con la sentenza n. 21957 del 19.10.07, con la quale i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 1189 c.c., relativo al pagamento in buona fede al creditore apparente, presuppone l'errore scusabile, pertanto non può essere invocato dal datore di lavoro che abbia adibito ad attività giornalistica un proprio dipendente ed abbia nel contempo versato i contributi all'Inps anziché all'Inpgi; in tal caso infatti il datore di lavoro non può sostenere di ignorare il reale contenuto del rapporto e del conseguente obbligo contributivo.

Quanto al pagamento delle somme rivendicate dall'Inpgi a titolo di sanzione civile, giova rilevare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. "l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'Istituto assicuratore, sicché non è tenuta alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o di ridurre l'obbligo suindicato" (Cass. sez. lav. n. 2689/95; cfr. Cass. sez. lav. n. 5088/95 e n. 679/95).

Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione.

Le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, seguono la soccombenza

Roma, udienza del 9.12.2008

IL GIUDICE

Daniela Bracci

*Il Conalliere*  
*Ado Rey*

*De la Bra*

Depositato in Cancelleria

Roma, il 9 DIC 2008



IL CANTIERE CA  
DALLA CASA ASTORIO

*Am*